**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO BIM Fiume Liri-Garigliano – Provincia dell’Aquila**.

L’anno…………………., il giorno \_\_ del mese di \_\_\_, in \_\_\_, nella Sede ………………………., sono presenti in rappresentanza:

* del Comune di \_\_\_ con sede a \_\_\_ in \_\_ n. \_ C.F. \_\_\_, il Sindaco protempore \_\_\_ in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.\_ del \_ esecutiva ai sensi di Legge;
* del Comune di \_\_\_ con sede a \_\_\_ in \_\_ n. \_ C.F. \_\_\_, il Sindaco protempore \_\_\_ in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.\_ del \_ esecutiva ai sensi di Legge;
* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PREMESSO CHE:

* il Testo Unico delle norme sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il R.D. 11.12.1933, n.1775 prevedeva agli artt. 52 e 53 alcune provvidenze a favore dei Comuni rivieraschi delle grandi derivazioni d'acqua per produzione di energia elettrica e cioè la possibilità che fosse loro riservata una certa quantità di energia (Art. 52) e che, quando l'energia fosse trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, fosse stabilito, a carico del concessionario della derivazione, un ulteriore canone annuo da corrispondersi ai predetti Comuni ed anche all'Amministrazione Provinciale per quella energia trasportata fuori provincia (Art.53);
* con legge 27.12.1953, n.959 é stata sostituita alla riserva di energia di cui al sopraccitato art.52, la corresponsione da parte del, concessionario, ai Comuni ricadenti in bacini imbriferi montani, di un sovracanone annuo per ogni Kw di potenza nominale media;
* la richiamata legge n. 959/1953 stabiliva che dovevano essere individuati i bacini imbriferi montani e che i Comuni che in tutto o in parte fossero ricompresi in ciascun bacino, potessero procedere alla costituzione di consorzio obbligatorio;
* con Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 14 dicembre 1954, n. 1705 e modificato con decreto n. 1679 del 15 marzo 1979 é stata sancita la delimitazione del Bacino Imbrifero Montano Fiume Liri-Garigliano – Provincia dell’Aquila che ricomprende i seguenti Comuni: **Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Cocullo, Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Massa D’albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Rocca Di Mezzo, San Benedetto dei Marsi, Scurcola Marsicana, SanVincenzo Valle Roveto, Trasacco, VillaVallelonga**;

**Richiamato, infine, il**D.M. 15-5-2017  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale è stato modificato il DM 15 marzo 1979, che prevede tra i Comuni  compresi in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, ricadenti nella provincia di l’Aquila inserisce nuovamente il Comune di  Scurcola Marsicana.

**Richiamati** il D.M. del 20.9.1961 n. 4864 e D.M. 5.6.1963 che prevedono il riparto fra i Comuni interessati dal sovracanone afferente il Bacino Imbrifero montano Liri-Garigliano**.**

RITENUTO di procedere alla costituzione del consorzio previsto dalla normativa con la funzione primaria di gestire le risorse derivanti dai sovracanoni;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

**Art. 1**

**Oggetto e finalità della convenzione**

1.La presente Convenzione ha ad oggetto la costituzione del Consorzio BIM **Fiume Liri-Garigliano – Provincia dell’Aquila** ai sensi dell'art. 1, legge 27 dicembre 1953 n. 959. Del Consorzio fanno parte i seguenti Comuni: **Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Cocullo, Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Massa D’albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Rocca Di Mezzo, San Benedetto dei Marsi, Scurcola, SanVincenzo Valle Roveto, Trasacco, VillaVallelonga**.

2.Potranno far parte del costituendo consorzio anche i nuovi Comuni che eventualmente venissero costituiti e/o inseriti nell’ambito del bacino stesso, e ciò dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti emessi dall’Autorità competente.

3.Il Consorzio è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale, disciplinato dallo Statuto e dalle leggi e decreti ad esso applicabili.

4.Il Consorzio ha la seguente denominazione: “**Consorzio BIM Fiume Liri-Garigliano – Provincia dell’Aquila**.”. Esso ha sede a ……………………………..

5.Il Consorzio può dotarsi di un proprio logo rappresentativo.

6. Il Consorzio si ispira ai seguenti criteri operativi:

- osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità

- l’attività è retta dai criteri di semplicità, efficacia, efficienza, trasparenza, economicità e pubblicità

- nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

**Art. 2**

**Scopo e durata.**

1. Il Consorzio, in conformità al disposto dell'art. 1, legge 27 dicembre 1953 n. 959, ha lo scopo primario di provvedere all’incasso del sovra canone, all'attribuzione del medesimo al fondo comune ed all’impiego delle somme ivi allocate ad esclusivo favore del progresso economico e sociale delle popolazioni.

2. Il Consorzio, previa apposita delibera assembleare adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può altresì avvalersi della possibilità di chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto, la fornitura diretta di energia elettrica, da cedersi nel rispetto della legislazione vigente in materia di mercati energetici.

3. Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di servizi, anche comunali, nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell’ambiente, in particolare quello montana.

4. Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti locali.

6. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato, e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per deliberazione di almeno tre quinti dei Comuni membri.

**Art. 3**

**Natura e allocazione delle risorse facenti parte del fondo comune.**

1. Il Consorzio BIM costituisce il fondo comune formato dalle entrate del sovracanone nonché dalle entrate derivanti dai risarcimenti ambientali.

2. Le risorse facenti parte del fondo comune saranno allocate nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, ossia facendo in modo che, sul medio-lungo periodo, tutti i Comuni facenti parte del Consorzio possano beneficiarne in maniera equilibrata e soddisfacente.

3. I costi di eventuali servizi gestiti in forma associata e il loro criterio di riparto tra gli Enti partecipanti al Consorzio verranno definiti in ogni singolo atto di conferimento.

4. Al fine di evitare squilibri nella gestione finanziaria dei comuni consorziati, le risorse trasferite a ciascun comune non possono essere di importo inferiore a quello delle somme che risultano da essi direttamente riscosse a titolo sovra canone alla data di istituzione del Consorzio, **tali somme ovvero il canone dovuto al comune di Bisegna dovrà essere interamente versato alla tesoreria comunale di Bisegna”.**

**Art. 4**

**Adesioni, scioglimento e recesso**

1.Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti da parte di tutti i Comuni fondatori sottoscrittori della presente convenzione e comporta la modifica della presente Convenzione.

2.Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a sei mesi e esplica gli effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.

**Art. 5**

**Organi del Consorzio e durata dei medesimi.**

1. Gli organi del Consorzio sono:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

2. Le competenze degli organi del Consorzio sono specificati nello Statuto allegato alla presente convenzione.

**Art. 6**

**Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione**

Le proposte di modificazioni della presente convenzione sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano, a maggioranza assoluta, entro i successivi sessanta giorni. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente.

**Art. 7 - Statuto**

Il consorzio è regolato e disciplinato dallo Statuto già approvato dai Consigli Comunali dei singoli Comuni costituenti che qui si allega sotto la lettera “A” formandone parte integrante e sostanziale.

**Art. 8**

**Norme di prima applicazione**

I Comuni che intendono aderire al Consorzio BIM Liri-Garigliano – Provincia dell’Aquila devono approvare lo schema di convenzione e la bozza dello Statuto.

**Art. 9 - Disposizioni finali**

Le disposizioni della presente convenzione e dell’allegato statuto si intendono completate da quelle contenute nel Testo Unico degli Enti Locali, nonché dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n.959 e da leggi speciali che con le predette hanno attinenza.

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.